



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

Proc n. 3436/2022 R.G.

Il Giudice dott.ssa Luisa Maria Cutrona,
a seguito all'udienza del 30/03/2023, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito
di note scritte,

visti gli atti e le istanze di parte;

considerato che il procedimento ha per oggetto la domanda di riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS) 2020/2022 (per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22), classe di concorso A046, nella scuola primaria AAAA e nella scuola dell'infanzia EEEE per la Provincia di Catania, con attribuzione di tutto il punteggio derivante dai titoli professionali/di studio posseduti, che si assumono pretermessi, e con conseguente collocazione in graduatoria in posizione confacente;

ritenuto che l'eventuale accoglimento della domanda della ricorrente potrebbe astrattamente determinare un concreto pregiudizio nei confronti dei docenti già inseriti nelle graduatorie provinciali supplenze (GPS), dell'Ambito Territoriale di Catania, che, in virtù della diversa collocazione della ricorrente, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio, di talché appare innegabile la posizione astratta di controinteressati vantata da tutti coloro la cui posizione nell'elenco potrebbe subire un peggioramento a causa del riconoscimento del diritto della ricorrente;

ritenuta pertanto la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica ai controinteressati;

ritenuto che è già stata rigettata – cfr decreto in data 07/05/2022 – l'istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c., ritenendosi di non poter autorizzare la notificazione con modalità alternative a quelle previste dall'art. 150 c.p.c. (pubblici proclami) non avendo peraltro parte ricorrente allegato specifiche esigenze o circostanze particolari al di là di una generica onerosità di tale modalità di notificazione;

ritenuto che allo stato non v'è formale istanza ex art. 150 c.p.c., pur avendo la difesa di parte ricorrente fatto riserva di formulazione (cfr note sostitutive di udienza del 22/03/2023 con cui si chiede un termine per eventuale notifica con modalità indicate dal Giudice);

ritenuta pertanto la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica ai controinteressati nelle forme ordinarie, **salva la possibilità di formulare tempestiva istanza ex art. 150 c.p.c.**, dato il numero significativo degli stessi e le difficoltà di procedere singolarmente alle notifiche;

ritenuto di riservare all'esito ogni ulteriore statuizione;

P.Q.M.

Ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati nei



sensi di cui in parte motiva, mediante la notificazione del ricorso, dei verbali di causa, nonché della presente ordinanza, entro il termine **perentorio** del **30 maggio 2023**;

invita parte ricorrente a valutare la proposizione di istanza ai fini di procedere alla notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 150 cpc;

rinvia all'udienza del **28/09/2023, ore 09,30**.

Si comunichi.

Catania, 30/03/2023

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Luisa Maria Cutrona

